

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1942 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 2016****relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.
- (2) Il PPIE è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione ⁽²⁾ ed è diventato operativo nel giugno 2016.
- (3) L'esperienza acquisita nella gestione del PPIE ha fatto emergere la necessità di alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e i diritti per il trattamento delle domande, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella selezione dei progetti da includere nel portale e di chiarire il campo di applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti.
- (4) In questo contesto è opportuno che siano esentati dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande, oltre ai promotori pubblici, anche i promotori privati il cui progetto è sostenuto da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche, per attuare correttamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 e attrarre un maggior numero di progetti di elevata qualità che presentano un nesso specifico con tali priorità d'investimento.
- (5) Per ragioni di chiarezza, dato il volume delle modifiche e al fine di semplificare l'attuazione del PPIE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) figuranti nell'allegato.

Articolo 2

L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

- a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 5 000 000 di EUR;
- b) il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

⁽¹⁾ GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche (GUL 196 del 24.7.2015, pag. 23).